

Le novità principali della Legge di Bilancio 2019 e dei decreti collegati

QUOTA 100

(art. 14, decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4)

La quota 100 riguarda esclusivamente gli iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'INPS.

Prevede il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno **62 anni** e di un'anzianità contributiva minima di **38 anni**.

Con quota 100 è possibile raggiungere il requisito contributivo anche tramite il cumulo gratuito dei contributi senza dover ricorrere, per chi ha i contributi versati in diverse gestioni previdenziali, alla ricongiunzione onerosa per trasferire i contributi in un'unica gestione. **Non rientrano nel cumulo i contributi versati alle casse di previdenza dei professionisti e quindi all'Enpav.**

Viene ripristinato inoltre il divieto di cumulo tra reddito da lavoro e pensione sino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni). È ammesso solo il cumulo con redditi di lavoro autonomo di natura occasionale, entro un massimo annuo di **5mila euro lordi**.

La quota 100 vede, inoltre, il ritorno ad un sistema di finestre di accesso differenziate, tra dipendenti del settore privato e dipendenti pubblici, dalla data di maturazione dei requisiti.

La misura ha carattere sperimentale: vale per chi matura i requisiti dei **62 anni e 38 di contributi entro il 31 dicembre 2021**, si vedrà poi nel tempo se verrà mantenuta o modificata.

RISCATTO AGEVOLATO DEGLI ANNI DI LAUREA

(Art. 20, comma 6, decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4)

La misura consente ai laureati che non abbiano superato i **45 anni** di età di riscattare gli anni di studio ad un costo agevolato di circa 5.000 euro per anno di corso.

La misura riguarda coloro che:

- **abbiano un titolo di laurea**
- **non abbiano superato i 45 anni**
- **abbiano iniziato a lavorare dopo il 1996** (ovvero è necessario essere completamente nel sistema contributivo)
- **vogliano riscattare gli anni di studio successivi al 1995**
- **non siano beneficiari di pensione.**

È inoltre riconosciuto il beneficio della detrazione dei costi sostenuti, nella misura del 50% in 5 anni.

Il riscatto agevolato è utile solo ai fini dell'incremento dell'anzianità contributiva, ma non per il calcolo dell'importo della pensione.

Il riscatto agevolato degli anni di laurea riguarda solo l'Inps e non è applicabile all'Enpav che ha un proprio Regolamento che disciplina la facoltà di riscatto.

SALDO E STRALCIO

(Art. 1, comma 185, della legge n. 145/2018)

Tra le novità della Legge di Bilancio 2019, il c.d. saldo e stralcio, una nuova sanatoria che prevede la possibilità per i contribuenti in difficoltà economica di regolarizzare le cartelle non pagate emesse tra il **1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017**. Come dice la parola stessa, saldo e stralcio significa saldare quanto richiesto e stralciare completamente il debito. Con tale misura i contribuenti



estinguono il debito, pagandone solo una piccola percentuale in base a 3 aliquote (16%, 20%, 35%) in funzione di 3 scaglioni di reddito Isee entro i 20.000 euro, senza sanzioni e interessi.

La domanda deve essere presentata ad Agenzia delle Entrate Riscossione tramite un'apposita modulistica reperibile sul loro sito.

Anche gli iscritti alle Casse di previdenza dei professionisti, se in possesso dei requisiti sopra indicati, potranno richiedere l'estinzione dei debiti affidati alla riscossione dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda l'Enpav, gli anni interessati sono solo il 2000 ed il 2001, quando ancora la riscossione dei contributi era affidata all'Agenzia delle Entrate prima di passare alla riscossione diretta tramite M.Av.

È importante sottolineare che il saldo e stralcio dei contributi per i professionisti è subordinato in ogni caso all'autorizzazione della Cassa, acquisita da Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate invierà quindi alle Casse di previdenza dei professionisti, i nominativi dei professionisti che faranno domanda di saldo e stralcio delle cartelle. Pertanto per il saldo e stralcio delle cartelle, la cancellazione del debito non sarà automatica, ma il via libera definitivo spetterà alla singola Cassa di previdenza.

Il tutto per garantire la **verifica puntuale** della possibilità di accesso alla misura che si rivolge, come detto, a chi è in **difficoltà economica** e presenta un **ISEE di valore non superiore a 20.000 euro**.

ROTTAMAZIONE TER

(Art. 3 decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119)

La nuova **rottamazione delle cartelle** prevista dal **decreto fiscale** collegato alla **Legge di Bilancio 2019** consente ai contribuenti di pagare l'importo del **debito, al**

netto delle sanzioni e degli interessi dovuti.

Chi aderirà alla rottamazione dovrà pagare la **somma capitale e gli interessi iscritti a ruolo** (aggio, diritti di notifica della cartella di pagamento e le spese esecutive eventualmente maturate), senza versare le sanzioni, gli interessi di mora e le cosiddette "sanzioni civili", accessorie ai crediti di natura previdenziale.

Le **cartelle ammesse alla rottamazione ter**, sono quelle affidate all'Agenzia Entrate tra il **1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017**. È questo il perimetro dei soggetti che potranno fare **domanda di adesione** alla rottamazione ter delle cartelle, entro il **30 aprile 2019**, potendo scegliere di pagare in un'unica soluzione o in un massimo di **diciotto rate in cinque anni**.

CONDONO CARTELLE FINO A 1000 EURO

(Art. 4, decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119)

Il condono cartelle fino a 1.000 euro è un'altra novità prevista dal decreto fiscale 2019.

La misura prevede che vengano automaticamente annullate tutte le cartelle esattoriali di importo inferiore ai 1.000 euro affidate all'agente della riscossione fra il **1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010**. L'importo si calcola al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge), comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Senza che il contribuente debba presentare alcuna domanda, l'annullamento avviene automaticamente alla data del 31 dicembre 2018. Sarà poi lo stesso agente della riscossione a comunicare agli enti creditori l'annullamento delle cartelle.

Anche riguardo a questa disposizione per i contributi Enpav **gli anni interessati sono solo il 2000 ed il 2001**, quando ancora la riscossione dei contributi era affidata all'Agenzia delle Entrate prima di passare alla riscossione diretta tramite M.Av.